



COMUNE DI MOZZAGROGNA

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

Provincia di CHIETI

Piazza San Rocco,1 – 66030 Mozzagrogna (CH)

Tel. 0872 600111 – Fax 0872 578583 – e-mail: info@comunemozzagrogna.it

www.comunemozzagrogna.it - P.IVA 00251720694

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO

Verbale n. 27
Data 23.12.2022

OGGETTO: Determinazione definitiva risorse decentrate anno 2022

Il sottoscritto **Giuseppe Claudio Dott. Castelli**, revisore unico del Comune di Mozzagrogna, giusta delibera consiliare n. 01 del 03.03.2020;

Visto l'art.40-*bis*, comma 1, del D.lgs. 30.03.2001 n.165, secondo cui il revisore dei conti effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

Rilevato che il MEF, con le circolari finalizzate alla rilevazione prevista dal titolo V del D.lgs. n.165/2001 (cd. conto annuale), raccomanda una certificazione della costituzione del fondo decentrato autonoma rispetto alla certificazione del contratto integrativo;

Visto l'art.23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017 n.75, il quale dispone tra l'altro che, a decorrere dal 01.01.2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D.lgs. 30.03.2001 n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

Visto l'art.67, comma 7, del CCNL 2016/2018 relativo al personale del comparto Funzioni Locali, stipulato il 21 maggio 2018, secondo cui la quantificazione del fondo risorse decentrate deve avvenire nel rispetto dell'art.23, comma 2, del D.lgs. n.75/2017 considerando, a tal fine, anche le risorse ex art.15 del contratto stesso destinate ad erogare le retribuzioni di posizione e risultato;

Visto l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 28/06/2019, secondo cui "il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

Preso atto che il DPCM del 17/03/2020, attuativo del già menzionato art. 33, comma 2, del D.L n. 34/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 108 del 27/04/2020, salvaguarda, in ogni caso, il limite dell'ammontare complessivo del Fondo del 2016, anche se il personale in servizio, nel corso del corrente anno e negli anni successivi, dovesse risultare inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

Considerato che la novella normativa su evidenziata è stata oggetto di apposita circolare interpretativa emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGOP in data 01.09.2020 (prot. 179877), la quale, seppur riferita agli enti del servizio sanitario nazionale, è pienamente applicabile, ed in parte espressamente riferita, al caso dei comuni;

Vista la determina n. 2/228 del 22.12.2022 adottata dal responsabile dell'Ufficio Unico Personale e recante ad oggetto: "Determinazione definitiva del fondo risorse decentrate per l'anno 2022", trasmessa a questo organo di controllo con nota del 22.12.2022;

Atteso che occorre pertanto certificare la regolare costituzione del fondo decentrato per l'anno 2022, specie con riferimento al rispetto delle surrichiamate prescrizioni legislative e contrattuali;

Esperiti gli opportuni controlli con riguardo anche al mantenimento degli equilibri di bilancio, ai sensi degli artt.193 e 239 del D.lgs. n.267/2000,

Certifica

Ai sensi dell'art.40-*bis*, commi 1 e 3, del D.lgs. n.165/2001 e dell'allegato n. 4/2, paragrafo 5.2, lett. a), del D.lgs. n.118/2011, che la costituzione del fondo decentrato per l'anno 2022, è conforme alle disposizioni legislative e contrattuali regolanti la determinazione ed attribuzione del trattamento economico accessorio al personale del comparto delle Funzioni Locali.

Ai sensi dell'art.23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017 n.75, e dell'art.67, comma 7, del CCNL 2016/2018 relativo al personale del comparto Funzioni Locali stipulato il 21 maggio 2018, che, l'ammontare complessivo definitivo delle risorse decentrate destinate per l'anno 2022 è rispetto del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, opportunamente adeguato, per il corrente anno, secondo le indicazioni del DPCM del 17/03/2020 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGOP in data 01.09.2020 (prot. 179877).

Letto, approvato e sottoscritto.

Mozzagogna, 23.12.2022


L'organo di revisione economico-finanziaria
(Dott. Giuseppe Claudio CASTELLI)